

Per la Cassazione le somme dovute agli enti sono collegate a prestazioni periodiche

Entrate prescritte in 5 anni

Tempi brevi per la riscossione coattiva dei crediti locali

DI SERGIO TROVATO

La riscossione coattiva dei crediti degli enti locali va fatta in tempi brevi, sia per le entrate tributarie sia per quelle di natura patrimoniale. Ormai è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che esclude che per le entrate locali sia applicabile la stessa regola che vale per i crediti erariali, che possono essere riscossi nel termine di prescrizione decennale. Le entrate locali si prescrivono in cinque anni.

La Cassazione ha chiarito che, a differenza dei tributi erariali, le somme dovute per tributi, contributi e canoni locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma civilistica, vale a dire l'art. 2948 del codice civile, che prevede la prescrizione quinquennale.



Naturalmente, per i tributi locali si fa riferimento ai termini per lo svolgimento delle azioni esecutive, al di là del fatto che queste vengano esperite dagli

enti direttamente, dagli agenti della riscossione o dai concessionari.

I giudici di legittimità si sono già pronunciati sui crediti Tarsu, Ici, nonché sul canone idrico. Con la sentenza 28576/2017 ha stabilito che il recupero dell'Ici, o dell'Imu, è soggetto al termine di prescrizione di cinque anni, se non viene notificata un'intimazione di pagamento o un atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione ordinaria decennale si applica solo qualora il credito vantato dall'amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza divenuta definitiva e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione. Al riguardo, è chiara e netta anche la posizione assunta dai giudici di merito.

Per esempio, la Commissione tributaria regionale di

Roma (sentenza 47/2017) ha precisato che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente. Dunque le azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Il termine quinquennale può essere opposto anche per le gabelle fiscali. È illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.

Questo breve termine prescrizione rappresenta un limite per tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno

o frazione di anno. Le prestazioni periodiche sono disciplinate dall'art. 2948 del codice civile, secondo cui il termine per recuperare il credito si riduce a cinque anni per tutto ciò che si paga periodicamente ad anno o in termini più brevi. Questo principio vale non solo per la tassa rifiuti, ma per le entrate locali che, normalmente, si pagano periodicamente.

In questo senso si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479/2018. La Cassazione (ordinanza 6966/2018), inoltre, è intervenuta sulle entrate patrimoniali, chiarendo che il termine di prescrizione del canone idrico è quinquennale. E decorre dalla scadenza dell'ultima rata non pagata. Prima di questa scadenza, infatti, il comune non ha il potere di riscuotere coattivamente le somme dovute.

Rebus bilanci di previsione per le amministrazioni territoriali

Rebus bilanci per gli enti locali. Le amministrazioni si apprestano a mettere mano al nuovo preventivo, che dovrebbe essere approvato in giunta e presentato al consiglio entro il prossimo 15 novembre, unitamente alla eventuale nota di aggiornamento al Dup. Ma molte sono le incognite, specialmente su fronte delle entrate, la cui quantificazione condiziona ovviamente le spese future che non siano già state impegnate (e per le quali, quindi, è già stata verificata la copertura finanziaria). Il principale punto interrogativo riguarda l'efficacia degli eventuali aumenti già deliberati o da deliberare rispetto ai tributi, vista l'incertezza che tuttora regna sulla possibile riproposizione del blocco introdotto dalla legge di Stabilità 2016, poi esteso fino al 2018. Il Governo pare intenzionato a reintrodurre la possibilità di agire al rialzo (si veda *ItaliaOggi* del 25 ottobre 2018), ma non è ancora una decisione definitiva. Per ora, quindi, le proiezioni sul pluriennale che incorporino il maggiore gettito atteso dalle manovre già varate nei mesi scorsi con decorrenza dal 1° gennaio 2019 o previste per i prossimi mesi attraverso aumenti di aliquote o istituzione di nuovi prelievi vanno prudenzialmente considerate in termini meramente programmatici. Per le entrate in autoliquidazione, le previsioni devono basarsi sugli effettivi incassi realizzati negli esercizi precedenti. L'addizionale comunale all'Irpef può essere accertata per cassa, in questo caso lo stanziamento prenderà a riferimento le riscossioni degli anni precedenti, registrate sia in conto competenza che in conto residui oppure sarà pari, al massimo, all'importo accertato nel penultimo anno purché non superiore ai rispettivi incassi registrati in c/competenza e in c/residui. Ad esempio, nel 2019 le entrate per l'addizionale comunale Irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2017 incassati in c/competenza nel 2017 e in c/residui nel 2018. Per le entrate riscosse mediante ruolo o lista di carico, la previsione deve tenere conto delle somme esigibili entro la scadenza per l'approvazione del rendiconto di ciascun anno: per cui, ad esempio, per il 2019, valgono le somme in scadenza entro il 30 aprile 2020. Discorso più complesso per il fondo di solidarietà: salvo modifiche dell'ultima ora, ai fini del riparto avranno un peso crescente gli indicatori di capacità fiscale e fabbisogni standard, la cui rilevanza salirà alla 60% rispetto al 45% del 2018. Ciò potrebbe determinare una forte redistribuzione delle risorse, che però potrebbe essere in parte attenuata da accordi politici, come sempre accaduto negli passati. Al momento, quindi, l'unica certezza sono le assegnazioni storiche. Più incerta ancora la questione del rifinanziamento del c.d. fondo Imu-Tasi.

Matteo Barbero

Il sistema permanente di valutazione disciplina le posizioni organizzative

La pesatura e la disciplina in generale delle posizioni organizzative non deve essere disciplinata da un regolamento, ma dal sistema di valutazione permanente consistente in un atto organizzativo datoriale avente natura di diritto privato. Il Ccnl 21/5/2018 induce le amministrazioni a rivedere le regole dell'istituto delle posizioni organizzative, sia perché si riduce la durata massima da 5 a 3 anni, sia, soprattutto, perché si introducono nuovi strumenti, come il finanziamento specifico degli incarichi ad interim, e in particolare si modifica radicalmente il sistema di valutazione.

Col nuovo sistema, il capitolo di bilancio che finanzia le retribuzioni di posizione e risultato deriverà dalla somma delle risorse destinate negli anni alle due tipologie di risorse, con la specificazione che almeno il 15% di questa massa complessiva dovrà finanziare la retribuzione di risultato. Tutti gli incaricati concorreranno tra loro per la ripartizione di questa quota, in funzione ovviamente del valore della valutazione ricevuta e senza alcuna garanzia che la retribuzione di risultato sia compresa tra un minimo ed un massimo percentuale della retribuzione di posizione.

Quindi, le amministrazioni sono chiamate a rivedere il sistema di regolazione. Molte intervengono con disposizioni che integrano il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Ma, questo regolamento può interessarsi solo dell'identificazione delle strutture di vertice alle quali proporre gli incarichi di posizione organizzativa (ricordiamo che negli enti senza dirigenza, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Ccnl, gli incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 2, del dlgs 267/2000 debbono necessariamente essere inquadrati come PO). Il sistema di valutazione, che comprende i criteri per pesare le posizioni e definire il metodo per valutare il risultato, invece, non è una fonte di diritto pubblico e non può essere contenuto in un regolamento. Ciò è confermato dalle relazioni sindacali. Il Ccnl 21/5/2018 ha eliminato l'informazione successiva, che nel passato poteva riguardare anche i regolamenti. Ora vi è solo informazione preventiva, limitata a istituti di regolazione del rapporto di lavoro di macro e micro organizzazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), sono oggetto di confronto «i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance», cioè appunto il sistema permanente di valutazione, che è soggetto alla relazione del confronto proprio perché è un atto organizzativo di diritto privato, perché attiene comunque alla regolazione del rapporto di lavoro per quella parte che misura la produttività. L'art. 7 del dlgs 150/2009 contiene la disciplina del sistema di valutazione permanente e non a caso, nello specificare l'obbligo in capo a ciascuna amministrazione di adottarlo, non esplicita la necessità di un atto regolamentare. Questo, perché si tratta di un atto di macro organizzazione di stampo privatistico, priva di componente discrezionali politica, come conferma la funzione vincolante del parere obbligatorio dell'organismo indipendente di valutazione.

Nella sostanza, il sistema permanente di valutazione rientra in quegli atti di «determinazione organizzativa» che le amministrazioni adottano per l'organizzazione generale degli uffici. In questo caso, non si tratta di un atto avente natura pubblicistica e regolamentare, ma privatistica e di natura squisitamente tecnica.

Luigi Oliveri

Pagina
a cura di

